

ANAC interviene sulla disciplina del cd. “sotto soglia”

12 Luglio 2018

Al fine di rispondere alle principali domande pervenute sino ad ora, l'ANAC ha pubblicato la sezione FAQ (Frequently Asked Questions del 3 luglio 2018) relativa alle Linee guida n. 4, attuative del Codice Appalti (d.lgs 50/2016).

Tali Linee guida, aggiornate lo scorso aprile a seguito delle novità introdotte dal cd. ‘decreto correttivo’, d.lgs. 56/2017, stabiliscono le modalità di svolgimento delle gare al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.

Tra principali novità dell'ultima versione delle Linee guida n. 4 si segnalano: la definizione dei meccanismi per la fissazione delle soglie di anomalia (introdotte al fine di accogliere le osservazioni critiche poste dal Consiglio di Stato, in sede consultiva), il rigoroso principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti (secondo cui il contraente uscente di norma non potrà essere invitato a una procedura successiva che rientri nella stessa categoria di opere) e la possibilità di affidare contratti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5mila euro – e fino a 20mila euro in caso di utilizzo del modello del documento di gara unico europeo (DGUE) – semplicemente sulla base di specifica autodichiarazione resa dall'operatore.

Proprio con riferimento a tali aspetti, l'Anticorruzione ha voluto pubblicare alcune risposte.

1. La regola per cui le **offerte con identico ribasso** vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, come un'unica offerta si applica soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all'interno delle ali.

In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) del citato articolo le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia.

2. Il **principio di rotazione** nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve ‘tendenzialmente’ essere applicata in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito della stazione appaltante.

Può derogare a tale regola – e la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa – la stazione appaltante che:

- presenti (es. Ministero, ente pubblico nazionale) una complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l'amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale
- preveda, in base all'ordinamento interno, la gestione in autonomia di una peculiare attività strategica negli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l'articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici).

3. Negli affidamenti diretti, la **dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali** da parte dell'operatore economico affidatario:

- deve essere effettuata, a far data dal 18 aprile 2018, esclusivamente utilizzando il **DGUE in formato elettronico**, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018, ciò a prescindere da una soglia minima di spesa;

- può essere costituita, in sostituzione del DGUE elettronico, da un'**autocertificazione ordinaria**, redatta nelle forme del d.P.R. 445/2000, ma solo per un importo di affidamento fino a 5.000 euro;
- prestata può essere **riutilizzata per successive procedure di affidamento**, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni e includano l'indicazione del nuovo CIG al fine del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi, la stazione appaltante può scegliere – con provvedimento motivato e allegato agli atti del procedimento – di **esonerare l'affidatario dall'obbligo di presentare la garanzia definitiva**. In tal caso, sentito l'affidatario e considerato il risparmio da questo ottenuto, la stazione appaltante ottiene un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

In ultimo, si ricorda che le FAQ così come le **linee guida sul sotto-soglia non hanno carattere vincolante, tuttavia** deve evidenziarsi che per discostarsi da queste ultime è necessaria l'adozione di un atto della medesima Amministrazione procedente, preferibilmente a carattere generale, che contenga una **adeguata e puntuale motivazione**. Inoltre, l'**eventuale opzione alternativa** scelta dall'Amministrazione dovrà pur sempre essere rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull'esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche (*cfr.* anche **parere del Consiglio di Stato** sulle Linee Guida n. 4, 12 febbraio 2018, n. 361).

33229-FAQ sottosiglia anac.pdf [Apri](#)